

**Pubblicato il 18/10/2019**

**Sent. n. 616/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2018, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Marra Marcozzi, Sonia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sonia Caldarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina n.47;  
contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
per l'annullamento

- dell'ordinanza [omissis] con cui il Comune di Latina - servizio gestione assetto del territorio ha intimato la demolizione delle opere edilizie abusivamente eseguite  
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l'ordine di sospensione dei lavori, nota prot. n. [omissis] del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso all' esame è stata impugnata l'ordinanza n. [omissis], avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite rimessa ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 15 LR n. 15/2008", relativamente alla realizzazione delle infra indicate opere abusive su area agricola, ricompresa nel territorio del Comune di Latina, [omissis], distinto in Catasto terreni al fl. [omissis], mapp.le [omissis] e precisamente: a) manufatto in muratura con copertura ad un'unica falda spiovente di m. 7,00x5,20 ed h. m. 3,00; b) recinzione del lotto in *cls*, di altezza pari a mt. 2,00.

Riferiscono i ricorrenti: che, a seguito di sequestro d'urgenza dell'immobile da parte della Polizia Municipale di Latina, il G.I.P. del Tribunale di Latina, con decreto 11 luglio 2017 convalidava il relativo decreto; che in data 28 settembre 2017 il Tribunale del riesame di Latina dichiarava tuttavia l'inefficacia del decreto di sequestro preventivo per omessa notifica l'interessata della fissazione della deliberazione della camera di consiglio; successivamente il medesimo G.I.P. adottava un nuovo sequestro preventivo, relativamente al surrichimato immobile.

Con l'impugnata ordinanza il Comune di Latina ha intimato ai deducenti *...ad ognuno per quanto di competenza e con responsabile in solido tra loro, di provvedere con decorrenza immediata alla demolizione proprie cura e spese delle opere edilizie abusivamente realizzate e alla rimessa in pristino lo stato dei luoghi...*

A sostegno del prodotto ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 21 septies della L. 7.8.1990, n. 241; impossibilità giuridica dell'oggetto del comando, tenuto conto della nullità dell'ordinanza gravata rivolta alla demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; violazione dell'articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell'articolo 15 della L.r. n. 15 del 2008, oltre che per eccesso di potere sotto distinti profili

Il Comune di Latina si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnativa.

All'udienza del 3 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

A fondamento della domanda di annullamento parte ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 21 septies del d. P.R. 380/2001 per impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, essendo state le suddescritte opere edilizie abusive sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Latina n. 4177/2017.

Il ricorso, limitatamente a tale censura, è fondato.

La Sezione è consapevole del proprio precedente indirizzo (cfr. ex multis sent. 1104/2009) conforme peraltro alla prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n.283), anche penale (Cass. Pen., sez. III, 14 gennaio 2009, n.9186), secondo cui era stato ritenuto irrilevante la pendenza di un sequestro, ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, in ragione della possibilità, per il destinatario dell'ordine, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell'art.85 disp. att. c.p.p..

Il Collegio ritiene tuttavia di dissentire *re melius perpensa* motivatamente da tale precedente orientamento, risultando più convincente la tesi contraria che si rinviene nella giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. in particolare Cons. St., VI, 17 maggio 2017, n. 2337).

Come condivisibilmente affermato nella citata sentenza del Consiglio di Stato: *....“ l'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale deve essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell'art.21-septies l. n.241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando...., l'impossibilità dell'oggetto attiene al momento genetico dell'ordine e lo vizia insanabilmente all'atto della sua adozione; anche perché si risolve nella prescrizione di una iniziativa processuale (l'istanza di dissequestro) che potrebbe contraddire le strategie difensive liberamente opzionabili dall'indagato (o dall'imputato) nel processo penale, peraltro interferendo inammissibilmente nell'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, quale quello di difesa (basti porre mente, in proposito, al caso che il mantenimento del sequestro penale – sub specie probatorio, ex art. 253 c.p.p. – risulti funzionale ad assicurare, per il seguito delle indagini o per il dibattimento, la prova che quanto realizzato non fosse abusivo, o non fosse conforme a quanto contestato o ritenuto dalla pubblica accusa, ovvero avesse altre caratteristiche scriminanti o anche solo attenuanti l'illiceità penale del fatto ascritto)”*.

E' stato ancora precisato in tal senso *....che le misure contemplate dall'art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.P.R. n.380 del 2001, rivestono carattere chiaramente sanzionatorio e, come tali, esigono, per la loro valida applicazione, l'ascrivibilità dell'inottemperanza alla colpa del destinatario dell'ingiunzione rimasta ineseguita, in ossequio ai canoni generali ai quali deve obbedire ogni ipotesi di responsabilità. Sennonchè, nella situazione considerata, non è dato ravvisare alcun profilo di rimproverabilità nella condotta (necessariamente) inerte del destinatario dell'ordine di demolizione, al quale resta, infatti, preclusa l'esecuzione del comando da un altro provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità giuridica e fattuale del bene. In sostanza ... “l'irrogazione di una sanzione per una condotta che non può in alcun modo essere soggettivamente ascritta alla colpa del soggetto colpito dalla sanzione stessa, non può che essere giudicata illegittima per il difetto del necessario elemento psicologico della violazione”*.

Alla stregua delle surriferite coordinate ermeneutiche il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura non espressamente esaminati.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO